

Codice A1813C

D.D. 2 luglio 2026, n. 1293

Concessione di pertinenza per la gestione di area demaniale ai sensi dell'art. 32 del Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Po nel Comune di Carignano (TO) all'interno del Parco naturale del Po Piemontese (Oasi del Po Morto). Autorizzazione idraulica AIPO nota n.1073/2025 del 10/03/2026 - Fascicolo n° TO.OC.6783



ATTO DD 1293/A1800A/2026

DEL 02/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: Concessione di pertinenza per la gestione di area demaniale ai sensi dell'art. 32 del Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Po nel Comune di Carignano (TO) all'interno del Parco naturale del Po Piemontese (Oasi del Po Morto).
Autorizzazione idraulica AIPO nota n.1073/2025 del 10/03/2026 - Fascicolo n° TO.OC.6783

L'Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese con Sede legale in Via Alessandria n.2 - 10090 Castagneto PO (TO) ha presentato in data 03/12/2025 protocollo in ingresso 53848 richiesta di concessione demaniale gratuita e ai sensi dell'art. 32 del Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Po nel Comune di Carignano (TO) all'interno del Parco naturale del Po Piemontese (Oasi del Po Morto), per una superficie pari a 7,3 ettari, fascicolo TO.OC.6783, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda.

L'intervento previsto nel programma di gestione dell'area demaniale, per adempiere ad alcune delle finalità istitutive della L.R. 19/2009 si pone i seguenti obiettivi:

- aumentare il grado di naturalità dell'area favorendo azioni che prevedano la tutela, la gestione, la ricostruzione e la conservazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle specie presenti, con particolare riguardo ad habitat e specie di interesse comunitario di cui agli allegati II e IV della Direttiva Habitat;
- recuperare la complessità e la biodiversità della regione fluviale tramite la ricostruzione dell'ambiente fluviale tradizionale e l'interconnessione ecologica delle aree naturali contermini, grazie anche al contenimento delle specie vegetali alloctone invasive; tale obiettivo sarà raggiunto tramite il ripristino dell'ambiente naturale con la ricostituzione del bosco golenale;
- promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale. La gestione dell'area non avrà alcun fine di lucro.

Preso atto dell'autorizzazione idraulica rilasciata da AIPO con pratica n.1073/2025A pervenuta in data 10/03/2026 protocollo n.12138, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Premesso che:

Trattandosi di area demaniale posta in Fascia A del Po, per la quale, ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 è necessaria la redazione di specifico "Progetto di gestione" ai sensi dell'art. 32 c. 4 delle Norme di Attuazione del PAI e del relativo Regolamento di Attuazione, approvato con Deliberazione n. 11 del 18/03/2008. In particolare tale progetto di gestione deve contenere gli elementi riportati nell'Allegato 1 "Indirizzi Tecnici" del citato Regolamento.

Con nota prot. 53848 del 03/12/2025 l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese ha trasmesso il Programma di gestione dell'area demaniale ai sensi dell'art. 32 PAI predisposto dal progettista Dott. For. Manuela Genesio con revisore Dott. Agr. Roberto Damilano.

Con riferimento alla tutela delle emergenze naturali presenti e alla riqualificazione (Tabella 2 "Misure di compatibilizzazione e prescrizioni tra le più frequenti" dell'Allegato 1 "Indirizzi Tecnici" della Deliberazione n. 11/2008 dell'Autorità di Bacino del fiume Po), si evince che il progetto di gestione:

1. prevede la salvaguardia e miglioramento tramite interventi selviculturali delle aree boschive esistenti, interventi di lotta e gestione specie esotiche e la realizzazione di nuovi nuclei boschivi autoctoni.
2. Per i rimboschimenti e le integrazioni verranno impiegate essenze autoctone tipiche del saliceto ripario, garantendo la coerenza autoecologica con l'ambiente fluviale.
3. Tutti gli interventi hanno come obiettivo la riqualificazione e valorizzazione ecosistemica.
4. Non sono previste attività agricole.
5. Il progetto prevede la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio fluviale in un sistema integrato di fruizione.
6. Le formazioni forestali a prevalenza di salici costituiscono un complesso di elevata valenza naturalistica strettamente influenzato dalle dinamiche fluviali, che viene lasciato alla libera evoluzione.
7. Il progetto prevede interventi volti al riequilibrio ed al contenimento del degrado dell'area nonché interventi volti all'ingresso di specie autoctone provenienti dalle confinanti aree riqualificate.
8. Viene promossa la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale.

Pertanto, sulla base di quanto sopra, si può affermare che gli interventi previsti nel progetto in esame risultano coerenti con le finalità del PAI e con gli indirizzi tecnici di cui al regolamento di attuazione dell'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, ed è possibile:

- rilasciare parere positivo, con prescrizioni, sul progetto di gestione;
- rilasciare la concessione TO/OC/6783 ai sensi del Regolamento 10/R del 16/12/2022, per l'occupazione di pertinenza demaniale per anni 19 per il Progetto di gestione ex art. 32 PAI di area demaniale in Comune di Carignano (TO) alle condizioni indicate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Dato atto che non sono pervenute osservazioni né sono state presentate domande in concorrenza a seguito della pubblicazione dell'avviso protocollo n.24829 del 28/05/2026 sull'Albo Pretorio Digitale del comune di Carignano N° Albo 727/2026 periodo di pubblicazione dal 03/06/2026 al 18/06/2026.

Dato atto che

- ai sensi dell'art.5 comma 2 del Regolamento n.10/R/2022 gli enti strumentali della Regione sono esonerati dal versamento delle spese di istruttoria;
- ai sensi dell'art.11 comma 4 del Regolamento n.10/R/2022 gli enti strumentali della Regione sono esonerati dal versamento della cauzione;
- la concessione è gratuita in quanto area naturale protetta inserita nell'Elenco di cui alla L. 394/1991 (come disposto nella Tabella Canonici approvata con D.D. n. 2656 del 12/12/2024) nonché strumentale ad interventi di ripristino e recupero ambientale;

- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone ai sensi dell'art. 24 del regolamento.

Il Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 10/R/2022 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n.8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L. 18 maggio 1989 n.183, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- il D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R, recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004;
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea";
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali;
- la Determinazione Dirigenziale n° 3484 del 24/11/2021 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed è stato predisposto il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di

informazione e sensibilizzazione";

- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- l'art. 17 e 18 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008, recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)";
- il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024;
- il Regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16 luglio 2021;
- Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- La D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- La D.G.R. n. 5-1482/2025/XII, Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027" Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

DETERMINA

1. di concedere ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022, all'Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese, l'occupazione di aree demaniali per la gestione ai sensi dell'art. 32 del Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Po nel Comune di Carignano (TO) all'interno del Parco naturale del Po Piemontese (Oasi del Po Morto), per una superficie pari a 7,3 ettari, fascicolo TO.OC.6783 come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e
2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2045 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
3. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione;
4. di stabilire che la concessione è gratuita in quanto area naturale protetta inserita nell'elenco di cui alla L. 394/1991 (come disposto nella Tabella Canoni approvata con D.D. n. 2656 del 12/12/2024) nonché strumentale ad interventi di ripristino e recupero ambientale;
5. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
6. di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 10/R/2022 e s.m.i.;
7. l'intervento dovrà essere realizzato in linea con le prescrizioni dettate nel parere idraulico, ai

sensi del R.D. 523/1904, dell'AIPO n.1073/2025 allegato al presente provvedimento;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino secondo le rispettive competenze.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari referenti:

Flavio Bakovic

Carla Gagliardi

IL VICEDIRETTORE

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Parere_AIPO_1073-2025.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



REGIONE PIEMONTE

OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Tecnico Regionale – Area metropolitana di Torino
tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Moncalieri,

Prot.

Classifica 6.10.20

Oggetto: R.D. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.P.G.R. n. 10/R. del 16/12/2022. Domanda di concessione gratuita di pertinenza per la gestione di area demaniale ai sensi dell'art. 32 del Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Po nel Comune di Carignano (TO) all'interno del Parco naturale del Po Piemontese (Oasi del Po Morto). Richiesta parere idraulico – Fascicolo n° TO.OC.6783
Pratica AIPO n. 1073/2025A (da citare nelle risposte)

Con riferimento alla nota 56393 del 18.12.2025 (al prot. AIPO 38341 in pari data) con la quale si richiedeva il parere idraulico per il rilascio della concessione demaniale in oggetto nel comune di Carignano,

VISTO:

- il R.D. 523/1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il PAI, "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po", adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po – n. 18 del 26.04.2001 e le sue Norme di attuazione;

VISTI gli elaborati progettuali datati agosto 2023, alla firma della dott.ssa for. Manuela Genesio e del dott. Agr. Roberto Damilano;

IB/MG/mg



CONSIDERATO che si andranno a realizzare interventi di carattere esclusivamente naturalistico e finalizzati alla conservazione della biodiversità su una superficie di 7,3 ha ricadenti ai fogli 40 e 43 del comune di Carignano;

per quanto di competenza si esprime

PARERE PRELIMINARE FAVOREVOLE AI SOLI FINI IDRAULICI

all'esecuzione degli interventi naturalistici previsti nel piano di gestione su una superficie di 7,3 ha ricadenti ai fogli 40 e 43 del comune di Carignano lungo la sponda destra del fiume Po, all'interno del Parco naturale del Po Piemontese (Oasi del Po Morto).

Si precisa che per ogni intervento che l'Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese vorrà realizzare al fine di conseguire gli obiettivi previsti nel progetto di gestione dell'area, dovrà essere presentato uno specifico progetto da sottoporre alla scrivente Agenzia per il rilascio del nulla osta idraulico, che dovrà essere coerente con l'art. 96 R.D. 523/1904 e con l'art. 29 delle Norme di Attuazione del PAI.

In caso di piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini d'indennizzo per i danni subiti dal Richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi.

Il presente parere, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, fermo restando il rispetto, da parte del Richiedente, di tutte le vigenti norme e disposizioni di legge vigenti.

IL DIRIGENTE

Ing. Isabella Botta

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.